

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-841 del 21/02/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA NEL COMUNE DI IMOLA (BO) VIA PROVINCIALE SELICE 17/A PER USO INDUSTRIALE, ANTINCENDIO, LAVAGGIO AUTO, IRRIGAZIONE AREE VERDI PRAT. BO10A0008_SACMI IMOLA S.C.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-886 del 20/02/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO che con domanda PGDG/2015/0813284 del 05/11/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Sacmi Imola s.c., c.f. 00287010375, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 16559/2011 (cod. BO10A0008);

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 16559/2011, che conteneva le prescrizioni dettate dal parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino del Reno (PG/2010/0131309 del 14/05/2010), ovvero le misurazioni dei prelievi e il monitoraggio del livello di falda;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

RITENUTO di protrarre le prescrizioni dettate dal citato parere dell’Autorità di Bacino del Reno (PGDG/2010/0131309 del 14/05/2010);

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva pertanto, la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati del monitoraggio della falda;

PRESO ATTO INOLTRE della “Relazione di Sintesi Triennale Anni 2015-16-17 - Monitoraggio Piezometrico Pozzo P3” acquisita agli atti con prot. PGDG/2018/15340 del 29/10/2018 nella quale si evidenzia in conclusione che *“i prelievi effettuati dal pozzo P3 non influenzano in modo significativo il livello statico dell’acquifero della conoide di Imola”*

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 31/01/2019 la somma pari a 163,48 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 16/12/2011, nella misura di 1.954,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. BO10A0008;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Sacmi Imola s.c., c.f. 00287010375, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. BO10A0008, ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 60;
- ubicazione del prelievo: Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice 17/a, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 115, mapp. n. 30; coordinate UTM RER x: 717706; y: 916201;
- destinazione della risorsa ad uso industriale, antincendio, lavaggio auto, irrigazione aree verdi;
- portata massima di esercizio pari a l/s 9,10; portata media pari a l/s 0,19;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6.000,00;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 14/02/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Sacmi Imola s.c., c.f. 00287010375 (cod. BO10A0008).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 60,00, con tubazione di rivestimento in acciaio zincato del diametro di perforazione di mm 250,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 9,2 alla profondità di 42,00 m, dotato di un filtro posto tra 43,30 e 46,40 m dal piano campagna. L'intercapedine tra il perforo e la colonna è completamente sigillata con cemento bentonite, dal tetto del livello acquifero captato (- 19,50 m dal p.c.) fino alla bocca pozzo. In superficie è presente un avampo di 2,2 m di profondità e di base 3,00 m per 3,00 m. Tra la tubazione di mandata della pompa e la colonna di captazione è inserito alla profondità di 29,30 m, un misuratore automatico di piezometria (sensore Mini Diver) settato per registrare una misura ogni ora.

Sulla tubazione di mandata della pompa sono inseriti un rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua ed un contatore volumetrico HONEYWELL 04U006122;

2. L'opera di presa è sita in Comune di Imola (BO), via Provinciale Selice 17/a, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 115, mapp. n. 30; coordinate UTM RER x: 717706; y: 916201.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e viene utilizzata a servizio dei processi produttivi dell'intero stabilimento e ad uso antincendio, lavaggio auto, irrigazione aree verdi;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 9,10, portata media pari a l/s 0,19 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 6.000,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0210ER-DQ1-CL - Conoide Santerno – libero.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2019 in 2.117,48 euro. I canoni successivi all'anno 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2019, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il

codice di concessione e il suo termine di scadenza.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

7. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua,

Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Il concessionario è tenuto alla misurazione annuale del livello statico della falda da effettuarsi possibilmente dopo un periodo di stasi del prelievo;

3. Il concessionario è tenuto a verificare l'adozione di tutte le possibili soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa idrica finalizzate alla riduzione dei consumi;

4. Il concessionario è tenuto alla verifica del tempo di residenza del medio delle acque sotterranee ed in falda e l'esistenza dei processi di ricarica delle falde utilizzate sulla base di specifiche analisi isotopiche dei seguenti parametri, Trizio, Ossigeno 18 (18/16O) e Deuterio (2/1H).

5. **Monitoraggio** – Il concessionario dovrà mantenere il sistema di monitoraggio in continuo degli andamenti dei livelli piezometrici nel pozzo e dei relativi prelievi, con obbligo di restituzione dei dati al Servizio scrivente, entro il mese di febbraio di ogni anno, con relative elaborazioni e rappresentazioni, sia in formato cartaceo, sia su supporto informatico; allegando riscontro degli scarichi di acque reflue industriali in fognatura, attraverso esibizione di copia delle relative denunce;

6. **Rinnovo della concessione** – in sede di rinnovo della concessione, sulla base dei dati di monitoraggio in continuo che saranno effettuati nel nuovo pozzo, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda a livello locale, rispetto ai dati conoscitivi acquisiti in sede di documentazione allegata alla domanda di concessione e dei dati rilevati in sede di perforazione del pozzo, le quantità e le modalità di utilizzazione del prelievo, nonché le fonti di approvvigionamento, potranno essere riviste per perseguire obiettivi di risparmio idrico, di tutela della risorsa e di contenimento del fenomeno della subsidenza; analogamente, si potrà procedere, nel caso si verificasse l'inversione del trend d'innalzamento dei livelli piezometrici, a scala di conoide, come riscontrati dall'Autorità di Bacino Reno nell'espressione del proprio parere;

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.